

APPROVAZIONE PICIL (PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO).

■ Soggetta invio ai
Capigruppo consiliari.

N. reg. Pubbl.
**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(Art.134 D.Lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto funzionario
incaricato certifico che il
presente verbale viene
pubblicato all'Albo pretorio
ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi. (Art. 32, comma
1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore
17:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | |
|--------------------------|------------------|----------|
| Barbetta Emanuele | Sindaco | P |
| Sacco Egidio | Assessore | P |
| Galante Claudia | Assessore | P |

Assiste alla seduta il dr. LUCCA Maurizio Segretario Comunale.

Il Sig. Barbetta Emanuele sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Barbetta Emanuele

IL Segretario Comunale
dr.LUCCA Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

.....

APPROVAZIONE PICIL (PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 avente ad oggetto “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” pubblicata sul BURV n. 65/2009.

Visto che l'art. 5 della suddetta legge regionale recante “Compiti dei Comuni” stabilisce quanto segue:

“1. I Comuni:

- a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;
 - b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
 - c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
 - d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
 - e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;
 - f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
 - g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
 - h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.
3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
- a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;
 - b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.
7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.”

Premesso:

- che con delibera n. 2410 del 29.11.2011 (BUR n. 10 del 31.01.2012) la Giunta Regionale Veneta ha approvato le “Linee guida per la redazione dei Piani di Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2066 del 11.10.2012 con cui è stata approvata la graduatoria per l’erogazione dei contributi a favore dei Comuni per la predisposizione del Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL) dalla quale emerge che il nostro Comune è stato ammesso a contribuzione per la somma di € 4.781,92 su un totale di spesa previsto in € 9.563,84 IVA compresa;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 10.04.2013 con cui è stata approvata la proroga del termine previsto per la presentazione della documentazione utile all’erogazione del contributo al 30.06.2014;
- la determinazione del responsabile dell’ Area Tecnica nr. 287 del 29.11.2012 con la quale si affidava l’incarico relativo alla redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) allo **Studio Tecnico Tresoldi Livio** con studio professionale in via Arre, 115 Conselve (PD) rappresentato dall’ing Livio Per. Ind. Tresoldi.

Considerato che il Piano dell’illuminazione per contenimento dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) è stato consegnato dal professionista incaricato con nota a prot. 3498 del 18.06.2014, ed è composto dai seguenti elaborati:

- 1) PICIL
- 2) Classificazione Illuminotecnica Strade Comunali
- 3) Censimento puntuale Punti Luce
- 4) Verifica Illuminotecnica Strade Tipo (Calcoli)
- 5) Analisi Comparti
- 6) Planimetria con classificazione illuminotecnica strade Comunali
- 7) Planimetrie Censimento Punti Luce
- 8) Supporto Informatico contenente:
 - a) Tutti i documenti digitalizzati dal punto 1 al punto 7
 - b) Documentazione fotografica rilievo Punti Luce
 - c) Allegati bibliografici:
 - Cinzano Pierantonio “Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno”
 - Norme funzionali e geometriche per costruzione strade
 - Legge Regionale n. 17 del 07-08-2009 – VISUALE – Interpretare, Capire, Conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/09
 - RSE Linee Guida Operative Per la realizzazione di impianti di Pubblica Illuminazione

Ritenuto di approvare il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso) sopra citato come redatto dallo Studio Tecnico Tresoldi Livio di Conselve;

Dato atto che il regolamento edilizio comunale sarà adeguato al PICIL con specifica variante di competenza del Consiglio Comunale.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. di approvare il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso) redatto dallo **Studio Tecnico Tresoldi Livio** composto dai seguenti elaborati prot. 3498 del 18.06.2014 depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:

- 1) PICIL
- 2) Classificazione Illuminotecnica Strade Comunali
- 3) Censimento puntuale Punti Luce
- 4) Verifica Illuminotecnica Strade Tipo (Calcoli)
- 5) Analisi Comparti
- 6) Planimetria con classificazione illuminotecnica strade Comunali
- 7) Planimetrie Censimento Punti Luce
- 8) Supporto Informatico contenente:
 - a) Tutti i documenti digitalizzati dal punto 1 al punto 7
 - b) Documentazione fotografica rilievo Punti Luce
 - c) Allegati bibliografici:
 - Cinzano Pierantonio “Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno”
 - Norme funzionali e geometriche per costruzione strade
 - Legge Regionale n. 17 del 07-08-2009 – VISUALE – Interpretare, Capire, Conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/09

- RSE Linee Guida Operative Per la realizzazione di impianti di Pubblica Illuminazione

2. Di dare atto che con appositi atti l'Amministrazione comunale provvederà all'attuazione del Piano, tenendo conto in fase di programmazione e realizzazione degli interventi dei gradi di priorità individuati dal Piano stesso, individuando di volta in volta le relative modalità di finanziamento.

3. di dare atto che il vigente regolamento edilizio comunale, pur già richiamando l'obbligo del rispetto della normativa della L.R. 17/2009 sarà adeguato al PICIL con specifica variante di competenza del Consiglio Comunale.

4. di dare atto che il responsabile del servizio è incaricato ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione e di adempiere all'invio della documentazione per la rendicontazione ai fini dell'erogazione del contributo assegnato a questo Ente per la redazione del piano stesso, come previsto dalla delibera di G.R. n. 2402 del 29/12/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data: 23.06.2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Duilio FASOLATO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.